



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
Settore LL.PP.

DETERMINAZIONE N.97 DEL 13.06.2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTO E VERDE PUBBLICO.
Contratto d'appalto Rep. n.6/2018 – Impresa SGRÒ Geom. Alberto Alvaro Daniele - RISOLUZIONE
CONTRATTUALE (Art. 107, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
CODICE CUP J55G11000250002 LOTTO CIG 7392621CDF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con delibera di G.C. n. 81 del 29.12.2011 si riapprovava il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Completamento parco divertimento e verde pubblico" redatto e firmato dai tecnici arch. Gallo Albino e arch. Tundis Giuseppe oltre all'ing. Servidio Giacomino, quale già responsabile del servizio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 250.000,00 destinati ai lavori di completamento del parco divertimento e verde pubblico ed € 150.000,00 destinati ai lavori di completamento parco ex villetta del palazzo Farsetti;
- Per l'attuazione dell'intervento in argomento, con determinazione dirigenziale n.26 del 27.04.2012 si procedeva, ai sensi dell'art. 192 TUEL, all'assunzione di mutuo presso la CC.DD.PP S.p.a. per l'importo complessivo di € 400.000,00;
- Con nota n.67369 del 20.09.2012 veniva notificato il sopra menzionato contratto di mutuo stipulato con la CC.DD.PP - Posiz. n.6003032;
- Con Deliberazione di G.C. n.59 del 19.07.2012 si dava atto di indirizzo per procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento per le motivazioni in essa contenute e qui riportate integralmente: *"l'attuale amministrazione comunale intende investire l'interofinanziamento di €400.000,00 per i lavori di completamento del parco divertimento e verde pubblico, estesi alla riqualificazione delle vie limitrofe adiacenti al parco verde, quale via Salute, escludendo gli investimenti per i lavori di completamento parco ex villetta del palazzo Farsetti"*;
- Con la medesima Deliberazione di G.C. n.59 del 19.07.2012 si procedeva alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Gemino ALOIA, Istruttore dell'ufficio tecnico comunale;
- Con Determina Dirigenziale n.56 del 07.09.2012 veniva affidato incarico per la rimodulazione del progetto dei lavori "Completamento parco divertimento e verde pubblico" ai tecnici Arch.

GALLO Albino e Arch. TUNDIS Giuseppe, oltre l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- Con Deliberazione di G.C. n.16 del 16.01.2015 veniva approvato il progetto esecutivo rimodulato dei lavori in argomento, redatto secondo le direttive dell'amministrazione comunale dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- Con nota prot. 116341 del 11.04.2016 veniva acquisita l'autorizzazione simica alla esecuzione dei lavori da parte della Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. Servizio Tecnico;
- Con Determina Dirigenziale n.22 del 20.02.2018 veniva indetta, per l'affidamento dei lavori, gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e nel rispetto dell'art.97, comma 2 e comma 8 (offerte anormalmente basse) del medesimo codice degli appalti;
- Con Determina Dirigenziale n.89 del 04.06.2018 veniva approvato il verbale di gara con aggiudicazione dei lavori "Completamento parco divertimento e verde pubblico" con aggiudicazione in favore dell'impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 32,272% pari ad € 102.495,87, ovvero per l'importo netto di € 215.104,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00 e, quindi, per l'importo contrattuale di € 218.104,13;
- Con Determina Dirigenziale n.172 del 27.09.2018 si procedeva alla costituzione dell'ufficio per la direzione dei lavori, nonché alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di esecuzione dei lavori;
- Con Determina Dirigenziale n.177 del 28.09.2018 veniva approvato il quadro economico post-gara con le risultanze di seguito riportate:

AI -LAVORI A BASE D'ASTA	€ 233.487,92
INCIDENZA DELLA MANDOPERA	€ 84.112,08
TOTALE	€ 317,600,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.000,00
TOTALE	€ 320.600,00

Ribasso d'asta del 32,272 %

pari ad € 102.495,87	TOTALE NETTO	€ 215.104,13
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.000,00
	TOTALE	€ 218.104,13

BI - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1-IVASUI LAVORI 10%	€ 21.810,41
2-COMPENSI TECNICI compreso C.N.P.A.I.A.	
a-PROGETTAZIONE	€ 13.741,69
b- DD.LL.	€ 10.993,28
c - CSP	€ 2.000,00
d- CSE	€ 2.000,00
e - RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1.200,00
f - COLLAUDO STATICO	€ 2.500,00
g- INPS SU 4%	€ 494,70

h- INARCASSA 4% (€ 1407,32)	€ 1.297,38
3 - COMPENSI PER IL RUP	€ 2.300,00
4- IVA 22% compensi tecnici + C.N.P.A.I.A.	€ 4.040,30
5-IMPREVISTI compreso IVA 22%	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72.377,76
	TOTALE B1 € 290.481,89
6- SOMME DISPONIBILI DELL'ENTE	€ 109.518,11
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

- Con Rep. n.6/2018 registrato telematicamente in data 26 novembre 2018 presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza – Agenzia delle Entrate al N.11529 Serie 1T veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria sopra menzionato contratto d'appalto per l'importo netto di € 215.104,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €3.000,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.104,13;
- In data 19.12.2018 veniva disposta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna sottoscritto in pari data dall'impresa appaltatrice senza sollevare riserva od eccezione alcuna;
- In data 21.01.2019, stante le avverse condizioni atmosferiche, veniva disposta la sospensione dei lavori, giusto verbale di consegna sottoscritto in pari data dall'impresa appaltatrice senza sollevare riserva od eccezione alcuna;
- Al fine di valutare la possibilità di rendere l'opera maggiormente funzionale con la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in data 17.04.2019, nel perdurare delle cause per le quali era stata disposta la sospensione dei lavori, giusto verbale di sospensione del 21.01.2019 sopra richiamato, si teneva presso l'Ufficio Tecnico Comunale incontro congiunto tra la stazione appaltante, nella persona del RUP e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la DD.LL. e l'impresa appaltatrice;
- In esito a quanto programmato e concordato tra le parti nel corso del sopra menzionato incontro del 17.04.2019, con nota prot. n. 1714 del 18.04.2019 si procedeva ad autorizzare la DD.LL. alla redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di rendere l'opera maggiormente funzionale con assorbimento di parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta scaturito in sede di gara;
- Successivamente, con nota pec del 06.05.2019, assunta al prot. n.1936 del 07.05.2019, la DD.LL. trasmetteva a questo Ufficio Tecnico Comunale verbale di ripresa lavori n.2 del 06.05.2019;
- Con nota prot. n.1972 del 08.05.2019 questo Ufficio Tecnico comunicava all'ufficio della DD.LL. che il sopra menzionato verbale di ripresa dei lavori veniva erroneamente indicato come “verbale di ripresa dei lavori n.2” in luogo dell'esatta indicazione “verbale di ripresa dei lavori n.1”, evidenziando altresì che lo stesso non recava nessuna sottoscrizione né da parte della DD.LL., né tanto meno da parte dell'impresa appaltatrice;
- Con nota pec del 07.05.2019, acquisita al prot. n.1965 del 08.05.2019, l'impresa appaltatrice richiedeva, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, “la risoluzione contrattuale in danno alla committente avendo preso atto dallo stesso verbale di sospensione che i lavori sono stati sospesi consecutivamente per giorni 105”;
- Con nota prot. n.2032 del 13.05.2019, trasmessa all'impresa appaltatrice, alla DD.LL., al Sindaco ed al Vicesindaco, quale Assessore ai LL.PP., questo Ufficio Tecnico Comunale

richiamato l'art. 107, comma 2 del e ss.mm.ii., che recita testualmente *“Omissis... Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore. Omissis ...”*, comunicava che questa Stazione Appaltante non si opponeva alla risoluzione del sopra menzionato contratto d'appalto Rep. n.6/2018;

- Con la medesima nota prot. n.2032 del 13.05.2019 veniva avviato il procedimento di risoluzione del contratto di cui all'art.108 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. disponendo che la DD.LL. curasse la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, secondo quanto disposto all'art.108, comma 6, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, opere provvisori, impianti, macchine e mezzi d'opera redatto, ai sensi dell'art.108, comma 6, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dalla DD.LL. in contraddittorio con l'impresa appaltatrice in data 22.05.2019 ed acquisito con nota prot. n. 2209 del 22.05.2019;

VISTA la nota pec del 04.06.2019 con la quale la DD.LL. ha comunicato che l'impresa appaltatrice ha provveduto, in pari data, allo smobilizzo del cantiere;

CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra esposto ed al fine di poter attivare le necessarie azioni per completare l'iter procedimentale per la stipula di un nuovo contratto d'appalto e per l'esecuzione dei lavori in argomento, la Stazione Appaltante ritiene opportuno e doveroso procedere con la risoluzione del contratto d'appalto Rep. n.6/2018 stipulato con l'impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT),;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 5.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

Non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di risolvere, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il contratto d'appalto Rep. n.6/2018 registrato telematicamente in data 26 novembre 2018 presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza – Agenzia delle Entrate al N.11529 Serie 1T, sottoscritto con l'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT), aggiudicataria dell'appalto dei lavori di “Completamento parco divertimento e verde pubblico”;

2) Di dare atto che, in forza del richiamato comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nessun indennizzo né maggiore onere, non essendosi opposta la Stazione Appaltante alla risoluzione medesima, è dovuto all'esecutore;

3) Di dare atto, altresì, che l'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT), ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai

lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, così come risultante dagli atti contabili trasmessi dalla DD.LL., per la cui liquidazione si provvederà con successivo e separato atto;

4) Di dare atto, infine, giusta comunicazione pervenuta a mezzo pec da parte della DD.LL., che in data 04.06.2019 l'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele ha provveduto al ripiegamento del cantiere ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, e che la DD.LL. ha provveduto a riprendere in consegna il cantiere oggetto dei lavori appaltati;


5) Di disporre che il presente atto venga notificato, anche a mezzo pec, all'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

6) Di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa da parte dell'Ente;

7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo pretorio online del Comune di Fagnano Castello ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Geom. Gemino ALOIA



Il Responsabile Del Servizio Tecnico

Ing. Catia PANTALENA

